

Minuia

Regione Siciliana
Fondo Pensioni Sicilia
Servizio Pensioni 2
Viale Regione Siciliana n. 2226
Palermo

PROT./G/2012 50140

2 1 DIC. 2012

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale <u>SEDE</u>

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed Economica del Personale c/o Assessorati Regionali LORO SEDI

Al Comando del Corpo Forestale Viale Regione Siciliana, 2246 PALERMO

e p.c. Al Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica SEDE

Al Servizio Buonuscita del Fondo Pensioni SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

- Gabinetto
- Segreteria Tecnica

SEDE

OGGETTO: Riforma sistema pensionistico D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge n.214 del 23/12/2011.

Com'è noto, nell'ambito della manovra recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, con l'art. 24 del decreto legge n.201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici.

Considerata l'importanza delle innovazioni introdotte e le richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative al fine di un'omogenea applicazione della disciplina per quanto attiene, in particolare, gli aspetti propriamente pensionistici.

La prima innovazione, introdotta dal comma 2 del succitato art. 24, riguarda l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, del calcolo della relativa quota di pensione secondo il sistema contributivo.

Per i dipendenti regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della L.R. 21/86, tale innovazione non comporta alcuna modifica del calcolo della pensione, poiché per essi la quota di pensione dal 1/1/2004 in poi viene già calcolata secondo il sistema contributivo, ai sensi del comma 1dell'art. 20 della L.R. 21/2003.

Anche per i dipendenti di cui al comma 1 del suddetto art.10, cui si applica il sistema misto, in quanto non in possesso di un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 18 anni, tale innovazione non comporta modifiche.

Invece per gli stessi dipendenti, cui si applica il calcolo con il sistema retributivo, in quanto in possesso di un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 18 anni, il calcolo secondo il sistema retributivo si ferma al 31/12/2011 e per l'anzianità maturata dal 1/1/2012 in poi si procede secondo il sistema contributivo, ovvero sulla base del montante contributivo accumulato a decorrere dalla predetta data, opportunamente rivalutato.

Un'altra importante novità introdotta dalla riforma riguarda l'abolizione della pensione di anzianità; infatti l'art. 24 prevede esclusivamente la "pensione di vecchiaia", che si consegue sulla base dei requisiti anagrafici di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo, e la "pensione anticipata", che si consegue sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia uomini che donne, per l'anno 2012, il requisito anagrafico per avere diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 66° anno di età con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i dipendenti per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1/1/1996, fermi restando i predetti requisiti di 66 anni di età e di 20 anni di anzianità contributiva, l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Requisiti per la pensione anticipata

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini, per l'anno 2012, il requisito per il diritto alla pensione anticipata si consegue alla maturazione di un'anzianità contributiva pari ad anni 42 e mesi 1; per le lavoratrici tale requisito, sempre per l'anno 2012, si consegue alla maturazione di un'anzianità contributiva pari ad anni 41 e mesi 1. I predetti requisiti contributivi saranno incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese nell'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dall'anno 2013.

L'art.24 comma 10 prevede, inoltre, una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012 pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di

62 anni; tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni, salva la previsione dell'art.6, comma 2 quater, del D.L. 216/2011, convertito con legge n. 14 del 2012, in base alla quale coloro che maturano entro il 31/12/2017 l'anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata potranno conseguire il trattamento di quiescenza senza penalizzazioni anche se non hanno compiuto i 62 anni. Tale anzianità contributiva minima deve però essere derivante da prestazione effettiva di lavoro con l'inclusione dei soli contributi figurativi derivanti da periodo di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia.

Sia i requisiti di anzianità anagrafica per la pensione di vecchiaia che quelli di anzianità contributiva per la pensione anticipata sono soggetti ad aggiornamenti per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alle speranze di vita (comma 12 art.24). Con decreto interministeriale del 6 dicembre 2011 è già stato determinato l'incremento, a decorrere dal 2013, dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; tale incremento è stato fissato in mesi 3 e pertanto, fermo restando il requisito contributivo di 20 anni, dal 2013 il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia sarà di 66 anni e 3 mesi.

Pensione anticipata

Anno	Anzianità contributiva minima Donne	Anzianità contributiva minima Uomini
2012	41 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2013	41 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2014	41 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

Pensione di vecchiaia

Anno	Requisito anagrafico	Requisito contributivo minimo
2012	66 anni	20 anni
2013	66 anni e 3 mesi	20 anni

La novità introdotta dalla riforma (comma 13 art.24) è che dal 2019 tale adeguamento, che il D.L. 78/2010 e s.m.e i. aveva previsto come triennale, diventerà biennale. Ogni due anni, quindi, i requisiti di età e di contribuzione verranno aggiornati in base all'andamento della speranza di vita certificato dall'ISTAT per il biennio precedente.

Ai sensi dei commi 3 e 14 dell'art.24, rimangono soggetti al regime pensionistico previgente i dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011.

Pertanto per i dipendenti che alla data del 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. 201/2011 (età, anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, "quota" somma dell'età e dell'anzianità contributiva, e, per le dipendenti, i requisiti di cui all'art.2 comma 21 della L.335/95) non può trovare applicazione la nuova disciplina, neanche su opzione, fermo restando che si applica anche a

loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012. Tali dipendenti possono chiedere il collocamento a riposo in qualsiasi momento.

Per effetto delle stesse norme, per i dipendenti di cui sopra rimane vigente la regola del collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età (salvo permanenza in servizio già ottenuta secondo le disposizioni di cui all'art.72, comma 7 del D. L. 112/2008).

L'art. 24 non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, per cui rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti ordinamentali (65 anni in base all'art.4 del D.P.R. 1092/73 per i dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa, 70 anni per particolari categorie come avvocati e procuratori dello Stato e professori ordinari). Raggiunti tali limiti l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.

Quanto al principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato nel comma 4 dell'art.24 del più volte citato D.L. 201/2011, con circolare n. 2 dell'8/3/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, è stato chiarito che tale principio non opera del settore del lavoro pubblico.

Si fa riserva di diramare ulteriori circolari in caso di modifiche all'attuale normativa.

IL DIRETTORE (Avv. Ignazio Tozzo)

Il Dirigente del Servizio (Dott.ssa Marino G. Rita)